

famiglia, con l'adozione dell'aumento progressivo delle aliquote, oltre all'imponibile di un milione di lire di reddito, conservando invariate quelle convenienti redditi minori. Torino si è posta all'avanguardia dell'interpretazione democratica della tassa di famiglia. E non soltanto su questo argomento, ma su altri ancora che il Consiglio conosce perché sovente ne è qui pubblicamente compiaciuto.

Quindi risulterebbe provato che l'aumento delle spese di carattere straordinario attinenti un grandioso sviluppo di opere pubbliche ha generato il constatato fenomeno dell'aumento del disavanzo nella parte straordinaria del bilancio, disavanzo che deve essere fronteggiato con l'impostazione di mutui passivi oltre che con l'incasso del contributo integrativo dello Stato.

La riprova quindi dell'ingannevole ragionamento del consigliere Peyron di cui in precedenza si è parlato, è fornita dalla coesistenza di una imperfetta ed incompleta possibilità tributaria di finanziamento con la conservazione del contributo integrativo, il che dimostra come il Governo stesso sia cosciente, non solo della necessità di far contribuire lo Stato a colmare per una serie di anni i bilanci dei Comuni gravemente danneggiati da eventi bellici, ma anche della insufficienza dei mezzi attuali a disposizione dei grandi centri per assicurare la stabilità ai loro bilanci.

Per tale considerazione cade tutta quella parte di intervento del Consigliere stesso, il quale tende a far apparire che, con la promulgazione del D. L. 26 marzo 1948, l'annosa questione della finanza locale sarebbe stata risolta.

Difatti, non appena apparve sulla *Gazzetta Ufficiale* il Decreto legislativo anzidetto, subito si accertò che lo stesso non aveva assorbito tutte le richieste che erano state formulate dalle rappresentanze dei Comuni, in ordine sia pure ad una provvisoria riforma della finanza locale, e che si riteneva venissero accolte in quanto la maggior parte delle stesse non aveva formato oggetto di obiezione durante i lavori della Commissione da parte dei rappresentanti dei Ministri competenti, e si trattò immediatamente l'agitazione attraverso a molteplici convegni di Sindaci, e pubblicazioni sulle riviste amministrative, sul gravissimo problema soltanto in parte risolto.

Recentemente il sen. Fortunati, Assessore ai tributi del Comune di Bologna, insieme con numerosi altri suoi colleghi, ha presentato al Senato un progetto di legge in materia, richiedendo la procedura d'urgenza. Tale schema di provvedimento legislativo, richiamando gli studi preliminari avvenuti a cura della Commissione Ministeriale di cui faceva parte anche l'Assessore delle finanze ed ai tributi di Torino, riassume le richieste dei Comuni non accolte nel D. L. del marzo 1948, e, se venisse accettato dal Parlamento, potrebbe assicurare alle Amministrazioni un sistema transitorio di finanziamento fino ad un'organica e definitiva riforma della legge comunale e della finanza locale.

Proprio in quest'aula, pochi giorni or sono, un convegno dei Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia di tutta la regione piemontese e dei Comuni della Provincia di Torino, ha aderito al progetto del senatore Fortunati.

Non si sa se questo seguito al Decreto legislativo del marzo 1948 sia a conoscenza del consigliere avv. Peyron, comunque consegna copia allo stesso del progetto di legge sopraccordato.

Il consigliere avv. Chiarloni dichiara non essere giusta l'interpretazione data dall'Amministrazione all'art. 19 del Decreto legislativo 26 marzo 1948, sull'assetto della finanza comunale precitato.

Secondo la tesi del consigliere Chiarloni, per tale disposizione, il provento dei mutui che il Comune, gravemente danneggiato da eventi bellici, può essere autorizzato a contrarre a pareggio del bilancio, dovrebbe essere destinato sempre a spese di carattere straordinario derivanti precisamente dai danneggiamenti di guerra.

Nulla di più errato. L'art. 19 del richiamato Decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 281, stabilisce che i Comuni, i quali non possono raggiungere il pareggio economico con i mezzi previsti dall'art. 332 del T. U. 3 marzo 1934, n. 283, e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere autorizzati, ai fini di assicurare il pareggio predetto, ad assumere mutui.

Ora poiché l'analisi del pareggio o dello spargio economico avviene mediante il confronto delle entrate effettive ordinarie con le spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, come è precisato dall'art. 332 della Legge comunale e provinciale T. U. 3 marzo 1934, n. 283, i mutui in esame devono essere destinati a finanziare spese ordinarie o quote di ammortamento di mutui e non già spese straordinarie siano pure conseguenti agli eventi bellici.

A questo punto può rispondere all'intervento del prof. Golzio, il quale ha affermato che si è scritta una frase infelice nella relazione al bilancio, allorché si è precisato che, se si avessero a disposizione mezzi più dimostrativi, si sarebbe stati in grado di poter attenuare il deficit del bilancio del Comune. Il prof. Golzio lamenta che si sia espressa tale riserva destinata, secondo lui, a non poter mai nel tempo essere sciolta e chiede che cosa

si vorrebbe avere a disposizione. Dice subito che sarebbe stato non solo per il Comune di Torino, ma per tutti i Comuni, necessario di avere a disposizione le riforme contenute nello schema legislativo dell'on. Fortunati. Quella frase gratuitamente censurata dal consigliere prof. Golzio risponde dunque ad una considerazione molto seria e generalmente diffusa nella vita municipale. Non c'è quindi in proposito nessun equivoco e nessuna contraddizione, nè, tanto meno, la volontà poco generosa di gettare ingiustamente sulle spalle di altri la responsabilità delle gravi situazioni finanziarie dei massimi Comuni italiani.

Passa in seguito ad esaminare il bilancio.

**ENTRATE. — Imposta consumi.** Risponde al Consigliere Bianco. C'è stata una deflessione in questo tributo rispetto allo scorso anno, deflessione che non va ricercata nelle evasioni come è stato avanzato, ma nella non applicata estensione dell'imposta consumo a nuove voci che si riteneva dovesse avvenire nell'esercizio decorso e per cui si era nominata una apposita Commissione.

Oggi l'imposta consumo dovrebbe fornire L. 2.600 milioni, come già si disse, se fosse adottata a Torino l'imposta *ad valorem* coi limiti usati a Milano: con quelle aliquote e con quelle voci supplementari, il maggior gettito potrebbe avvicinare il miliardo.

**Imposta di famiglia.** L'avv. Zini ha affermato che sarebbe opportuno rivedere i criteri di applicazione di questa imposta. È perfettamente d'accordo. Il Consiglio comunale può, in qualunque momento, proporre la modificazione del regolamento per l'imposta di famiglia. Bisogna però, operare in questa materia con grande prudenza perché la tassa è già avviata e potrebbero determinarsi inconvenienti poiché si lavora su annualità arretrate, e potrebbero nascere conflitti tra il trattamento dei contribuenti già assoggettati ad essa e coloro che non lo sono ancora. Egli è sempre disposto ad accettare qualsiasi suggerimento da qualunque parte venga, per mettere il Comune in grado di migliorare il servizio di accertamento dei tributi.

**Spettacoli.** Se si avessero, pure a questo proposito, le riforme contenute nel progetto Fortunati, che prevede il controllo diretto dei Comuni, si vedrebbe molto migliorata la situazione su tale argomento. È questo un tributo che riscossa dal Comune e i Comuni non possono sullo stesso esercitare alcun controllo, mentre ragioni di buon senso esigerebbero che il Comune, per lo meno, potesse concorrere con lo Stato a reprimere le evidenti evasioni.

Se il Comune potesse, con i suoi agenti dell'imposta consumo, esercitare un rigoroso e metodico controllo sulle sale cinematografiche, questa voce attiva del bilancio potrebbe raggiungere un notevole incremento, mentre si attende che il tributo sia anche esteso alle sale da ballo, come venne richiesto dai Comuni. Per ora però il Comune non ha potere per accertare le evasioni e lo Stato non ha mezzi adeguati.

**Imposta generale entrata.** Come è noto, per un errore riconosciuto, il D. L. 26 marzo 1948, in contrasto con lo spirito stesso del provvedimento, non ha assicurato la riscossione dell'imposta generale entrata sulle carni fresche macellate fuori Comune, la quale omissione danneggia la Città per l'importo di oltre 120 milioni di lire annue. La correzione di tale errore è pure richiesta nello schema di legge di cui dianzi si è parlato.

In sostanza è difficile fare obiezioni al bilancio attraverso al ragionamento, mentre è enormemente facile affermare qualcosa di generico senza ancoraggi nella situazione obiettiva delle circostanze e dei fatti.

#### **Sul Bilancio straordinario e sull'aumento del disavanzo attinente lo stesso.**

È canone ben fermo nella vita comunale, e non solo in essa, che le spese straordinarie debbano essere affrontate con entrate straordinarie.

A questo punto è necessario innanzitutto esaminare quali possono essere le entrate straordinarie del Comune. Certi Comuni si trovano in condizioni fortunate perché hanno saltuariamente entrate di carattere straordinario (ad esempio il taglio di boschi d'alto fusto) con le quali possono finanziare opere di eguale carattere. D'altra parte il Cap. II, Tit. I dell'Entrata del bilancio non offre coi suoi tre articoli (32 - 33 - 34) la possibilità di stanziare che molto difficilmente entrate straordinarie e quindi molti Comuni tra i quali quello di Torino, privi di tali possibilità, non possono stabilire imposte di carattere straordinario che abbiano vigore, ad esempio, per un solo anno, e sono in dipendenza necessariamente costretti a ricorrere a mutui.

E, nella consuetudine, le Amministrazioni del tempo antico hanno sempre fronteggiato le spese straordinarie con l'accensione di mutui passivi.

Esaminando gli atti della Città dal 1903 al 1909, da cui probabilmente l'avv. Cravero ha preso i dati per la sua commemorazione del Sindaco senatore Frola, di pochi giorni or sono, risulta che, per il Palazzo delle Poste di via Alghieri, per il Palazzo dei Telefoni in via Confienza, per gli edifici militari di corso Stupinigi, per la Scuola di Guerra, per l'Officina